




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni di carattere finanziario per la funzionalità
di enti locali, la realizzazione di infrastrutture,
trasporti ed opere pubbliche, nonché
interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali

A.C. 2343

Schede di lettura

n. 198

1° luglio 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disposizioni di carattere finanziario per la
funzionalità di enti locali, la realizzazione di
infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche,
nonché interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali

A.C. 2343

Schede di lettura

n. 198

1° luglio 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it

Il presente dossier è stato predisposto sul disegno di legge C. 2343 Governo, recante disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Il provvedimento, assegnato alla V Commissione in sede referente, è stato abbinato nella seduta del 25 giugno 2014 alla proposta di legge C.2256, in quanto vertente su materia analoga, e sulla quale è stato redatto, in data 12 maggio 2014, il dossier n.156.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0013.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1 lettera a) (*Aeroporto di Trapani-Birgi*)3
- Articolo 1, comma 1 lettera b) (*Eventi alluvionali Sardegna*)5
- Articolo 1, comma 2 (*Detrazioni spese acquisto mobili per ristrutturazioni edilizie*)6
- Articolo 1, comma 3 (*Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna*)8
- Articolo 2, comma 1 (*Recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione*)9
- Articolo 2, comma 2 (*Trasferimento ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi*)11
- Articolo 2, commi 3-4 (*Semplificazioni per le dismissioni immobiliari pubbliche*)12
- Articolo 2, comma 5 (*Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni*)16
- Articolo 3, comma 1 (*Piano di rientro trasporto ferroviario Regione Campania*)19
- Articolo 3, comma 2 (*Contratto di programma con RFI*)22
- Articolo 4 (*Disposizioni in materia di Expo 2015*)24
- Articolo 5, comma 1 (*Salvezza effetti D.L. n. 126/2013 e D.L. n. 151/2013*)26
- Articolo 5, commi 2-3 (*Misure per la Regione Sardegna*)27

Schede di lettura

**Articolo 1, comma 1 lettera a)
(Aeroporto di Trapani-Birgi)**

Il **comma 1, lett. a) dell'articolo 16, modifica** una disposizione della legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 91, della legge n. 147/2013) che consente la **compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trapani-Birgi** nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011.

In base alla modifica viene chiarito che **i diritti** di approdo, di partenza, di sosta o ricovero **introitati dalla società** di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi **rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.**

La disposizione risulta sostanzialmente identica all'articolo 16, comma 1, lettera a) del progetto di legge C. 2256, attualmente all'esame della V Commissione Bilancio della Camera (già approvato dal Senato, S. 1322).

La disposizione intende modificare il vigente comma 91 della legge di Stabilità che non risulta chiaro nei suoi effetti in quanto, se da un lato prevede come finalità dell'intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani-Birgi, senza specificare le modalità di realizzazione della compensazione, dall'altro dispone che le somme in questione siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 107 del 2011 (finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011)).

Il comma 91, specifica poi che i diritti in questione sono quelli di cui all'articolo 1, lettera a della legge n. 324/1976 (diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili) e che gli stessi sono introitati dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, che prevede la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

Per effetto delle disposizione del **comma 1 lett. a)** in commento i **diritti introitati dalla società di gestione aeroportuale di Trapani-Birgi**, una volta certificati nel loro ammontare con le modalità previste, **potranno rimanere, a**

compensazione delle perdite subite dalla società, nella completa disponibilità della società, senza dover essere destinati prioritariamente agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.

Si ricorda che il 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il nuovo atto di convenzione con l'ENAC per l'affidamento della **concessione di gestione totale dell'Aeroporto di Trapani-Birgi** alla **società Airgest S.p.A.** La Società ha la gestione dell'aeroporto di Trapani dal 1992, è una Società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia Regionale di Trapani, 48,4% da soci privati e il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato. La concessione ha durata trentennale e verrà perfezionata con la pubblicazione del relativo decreto interministeriale. Dopo il decreto, il gestore potrà avviare l'iter per l'adozione del piano di sviluppo aeroportuale.

Si ricorda inoltre che con **decreto interministeriale n. 372 del 14 ottobre 2013**, che modifica il precedente decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, i **diritti di approdo e partenza sugli aeroporti nazionali** sono stati rideterminati per adeguarsi alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali. In particolare sono stati rideterminati, con relativi decreti, i diritti per quegli scali per cui è già stato sottoscritto il Contratto di Programma ENAC/Gestore aeroportuale.

Articolo 1, comma 1 lettera b)
(Eventi alluvionali Sardegna)

La lettera *b*) è volta ad apportare una **correzione al testo del** primo periodo del **comma 118 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014** (L. 147/2013) laddove si qualifica “commissario delegato per l'emergenza” il Presidente della Regione, nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna nel mese di novembre 2013. In particolare, la modifica è **volta a sopprimere il riferimento alla qualifica di “commissario delegato per l'emergenza”** in quanto tale incarico è stato affidato (dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 novembre 2013, n. 122) al Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna.

L'ordinanza n. 122/2013 è stata adottata in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna¹. Con la successiva delibera del 16 maggio 2014, lo stato di emergenza è stato prorogato di 180 giorni.

¹ Per un approfondimento sulle norme emanate in seguito ai citati eventi alluvionali si rinvia alla scheda disponibile al link www.camera.it/temiap/2014/06/26/OCD177-341.pdf

Articolo 1, comma 2
(Detrazioni spese acquisto mobili per ristrutturazioni edilizie)

Il **comma 2** intende **abrogare** la norma che **limitava l'ammontare della detrazione** per acquisto di **mobili** all'importo per il quale era stata effettuata la ristrutturazione edilizia.

Si evidenzia che **tale abrogazione è già stata disposta dall'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014.**

La norma richiamata (**comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare), ha modificato la disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie e l'acquisto di mobili, **consentendo** di usufruire della **detrazione** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili **anche** ove dette spese **superino** quelle **sostenute per i connessi lavori di ristrutturazione**.

Più in dettaglio, la norma ha modificato l'articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63 del 2013, come da ultimo novellato dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 139, lettera d), punto 3).

Ai sensi del richiamato comma 2, i contribuenti che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie fino al 2015 possono altresì usufruire di una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, volte all'acquisto dei seguenti, prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
- forni di classe A.

Ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014. Essa, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Con la [circolare n. 29/E](#) del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

Il terzo periodo comma 2 dell'articolo 16 specificava che le spese per l'acquisto di mobili non potevano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. L'**articolo 7, comma 2-bis, del D.L. n. 47 del 2014**, eliminando detta condizione, fa sì che le spese **per l'acquisto di mobili possono** anche essere **più elevate** alle spese per i **connessi lavori** di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Si rammenta che detta condizione era stata eliminata dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge.

Al riguardo si segnala, inoltre, che **il successivo comma 2-ter** dell'articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014 ha previsto che per il periodo compreso tra il 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le richiamate **spese** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono **computeate**, ai fini della fruizione della **detrazione** di imposta, **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione** che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazione edilizia.

La disposizione in esame sembra in sostanza chiarire che le spese per l'acquisto di mobili (con un tetto massimo di 10.000 euro) non debbano essere computeate all'interno delle spese complessivamente detraibili per ristrutturazioni edilizie nel suindicato periodo (il cui massimale è pari a 96.000 euro).

Articolo 1, comma 3
(Fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna)

Il **comma 3 dell'articolo 1** modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) relativamente alla copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Si ricorda che la versione originaria dell'articolo 10 stabiliva che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, potesse disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

L'articolo 10 dello statuto è stato recentemente modificato dal comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale.

Secondo quanto disposto dalla nuova formulazione dell'articolo 10 dello statuto, infatti la Regione, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, disporre:

- agevolazioni, esenzioni e detrazioni di imposta;
- modificare le aliquote in aumento entro i valori stabiliti dalla legge dello Stato o in diminuzione fino ad azzerarle.

La modifica proposta dal **comma in esame** specifica che la **copertura del fabbisogno standard** per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione sia **a carico del bilancio regionale**.

Una disposizione di analogo contenuto era prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decaduto D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.

Articolo 2, comma 1
(Recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

Il **comma 1** interviene in tema di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso, consentendo alle **amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali** nell'ambito della propria autonomia, la facoltà di comunicare **entro il 30 giugno** il preavviso di recesso dai contratti di locazione in corso. Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in **deroga** ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Si evidenzia che **una norma dal contenuto analogo è già stata introdotta dall'articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014**, il quale, modificando lo stesso articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, prevede per **le amministrazioni pubbliche** inserite annualmente dall'ISTAT ([elenco](#)) nel conto economico consolidato (e quindi non più solo le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali) e gli organi costituzionali, la facoltà di comunicare **entro il 31 luglio 2014** il preavviso (ai fini del recesso) dai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il recesso si perfeziona allo spirare dei sei mesi (180 giorni) successivi al preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali che lo limitino o lo escludano.

Inoltre tale facoltà di recesso anticipato si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

Si ricorda che la disposizione originaria consentiva alle pubbliche amministrazioni (le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia) di recedere dai contratti di locazioni di immobili entro il **31 dicembre 2014** con un termine di **preavviso di 30 giorni**.

Successivamente, vi sono stati **numerosi tentativi di modificare la norma**, in considerazione del **breve periodo di preavviso** ivi contenuto. Nel corso della conversione del primo decreto "Salva Roma" (**D.L. n. 126 del 2013**) era stato approvato in Senato un emendamento che prevedeva l'abrogazione dell'articolo 2-bis, eliminando per le P.A. la possibilità di recedere anticipatamente dai contratti di affitto. Il decreto non è stato convertito e tale abrogazione non è mai entrata in vigore.

La **legge di stabilità 2014** (legge n. 147 del 2013, articolo 1, **comma 389**) prevedeva che la facoltà di recesso di cui all'articolo 2-bis non poteva essere esercitata nel caso di contratti locazione di immobili affittati a P.A. da parte di fondi comuni di investimento immobiliare o da parte di chi li aveva acquistati dai suddetti fondi (norma modificata dal citato articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).

Il D.L. n. 151 del 2013 (c.d. “salva Roma 2”) prevedeva originariamente una modifica dell’articolo 2-*bis* con cui si anticipava il termine per esercitare la facoltà di recesso al 30 giugno 2014 (in luogo del 31 dicembre 2014); il termine di preavviso era portato a 180 giorni. Inoltre si eliminava la previsione contenuta nel comma 389 della legge di stabilità 2014, consentendo il recesso anticipato anche nel caso di immobili appartenuti ai fondi immobiliari. Nel corso della conversione al Senato era stato approvato un emendamento con il quale si prevedeva che le P.A. avrebbero potuto comunicare entro il 30 giugno 2014 il preavviso di recesso, che si sarebbe perfezionato decorsi 180 giorni. Anche il D.L. n. 151 del 2013 non è stato convertito.

Da ultimo, come detto, è intervenuto **l’articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014**, il quale, modificando lo stesso articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, prevede per le amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali la facoltà di comunicare **entro il 31 luglio 2014 il preavviso (ai fini del recesso)** dai contratti di locazione in corso.

Articolo 2, comma 2
**(Trasferimento ai comuni degli alloggi originariamente
destinati ai profughi)**

Il **comma 2**, al fine di **semplificare il trasferimento degli alloggi** costruiti **per i profughi ai comuni**, **rimuove** l'ostacolo - previsto dal testo previgente - della **preventiva pubblicazione di un bando locativo** da parte dei comuni, necessario al fine di completare la procedura da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Più in dettaglio, la norma in esame modifica il comma 15 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (*Legge finanziaria 2008*), concernente il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi.

Si segnala che la norma in commento era già contenuta nei decreti-legge n. 126 del 2013 (articolo 2, comma 9) e n. 151 del 2013 (articolo 2, comma 3), entrambi non convertiti in legge.

Il comma 15 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha disposto, al primo periodo, il trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, degli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223-224, della legge finanziaria 2004, cioè degli alloggi costruiti per i profughi. La disposizione specifica che tale trasferimento avviene a favore dei comuni, nel cui territorio tali alloggi sono ubicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005).

Il secondo periodo (che riproduce esattamente il corrispondente periodo del richiamato articolo 1, comma 441, della legge finanziaria 2005) dispone che i comuni procedono all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie, entro 120 giorni dalla volturazione.

La procedura di trasferimento degli alloggi prevede la permanenza di un vincolo di destinazione, in conseguenza del quale i medesimi immobili non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie, esclusivamente per:

- le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge finanziaria 2001 (ossia entro il 30 dicembre 2005),
- nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

La norma in esame interviene - come detto - sopprimendo tale preventiva pubblicazione del bando.

Articolo 2, commi 3-4
(Semplificazioni per le dismissioni immobiliari pubbliche)

Il **comma 3**, al fine di **semplificare la procedura di alienazione** in blocco di **immobili pubblici**, **esonera** lo Stato e gli altri enti pubblici dalle **dichiarazioni di conformità catastale**. Il **comma 4** agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'**attestato di prestazione energetica**, il quale può essere acquisito **successivamente** agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Si segnala che le disposizioni in commento erano già contenute nei decreti-legge n. 126 del 2013 (articolo 2, commi 10 e 11) e n. 151 del 2013 (articolo 2, commi 4 e 5), entrambi non convertiti in legge.

In particolare, il **comma 3** reca modifiche ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, concernente la **dismissione in blocco di immobili pubblici**.

Il D.L. 23 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite cartolarizzazioni. In attuazione dell'articolo 3 del D.L. n. 351 del 2001 sono state finora realizzate due operazioni di cartolarizzazione, indicate come SCIP1 e SCIP2, principalmente riferite agli immobili degli enti previdenziali.

In relazione a tali beni, il comma 18 dell'articolo 3 citato esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame (**lettera a**) del comma 3) integra tale disposizione **esonorando lo Stato e gli altri enti pubblici** anche **dalle dichiarazioni di conformità catastale** previste dall'articolo 29 della legge n. 52 del 1985 (come modificato dall'articolo 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 2010) .

L'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge n. 52 del 1985 prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da

un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili (articolo 19, comma 15 del D.L. n. 78 del 2010).

La modifica apportata al comma 19 dell'articolo 3 citato del D.L. n. 351 del 2001 (**lettera b**) del comma 3) riveste contenuto analogo con riferimento alle **società di cartolarizzazione** le quali, per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti sono - ai sensi della normativa vigente - esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.

La norma in esame estende tale **esonero alle dichiarazioni di conformità catastale**.

Il **comma 4** prevede che **per le operazioni immobiliari sopra richiamate, nonché per le operazioni di vendita a trattativa privata anche in blocco di beni immobili** appartenenti al patrimonio pubblico (articolo 11-*quinquies*, del D.L. n. 248 del 2005), **l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente** agli atti di trasferimento.

Per le stesse operazioni, inoltre, non si applica la disposizione (articolo 6, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 192 del 2005) che dispone l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena di nullità degli stessi contratti.

Si evidenzia, peraltro, che la disposizione richiamata è stata modificata: la mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica non è più sanzionato con la nullità del contratto, ma con una **sanzione amministrativa pecuniaria** (nuovo comma 3 dell'articolo 6, del D.Lgs. n. 192 del 2005, sostituito dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 145 del 2013).

L'**attestato di prestazione energetica** è stato introdotto con il D.L. n. 63/2013 che è intervenuto sul D.Lgs. n. 192/2005 indicando le nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rendendo obbligatorio l'attestato di prestazione energetica (APE), in sostituzione del tradizionale attestato di certificazione energetica (ACE). Il Ministero dello sviluppo economico, con una [circolare](#) relativa al periodo di transizione, ha precisato che la nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. n. 63/2013, entrerà in vigore con l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Pertanto per la redazione dell'APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l'ACE. Nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia.

In sintesi l'attestato di prestazione energetica deve essere fornito per:

- le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, a cura del costruttore;
- per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario, a cura del proprietario dell'immobile;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 luglio 2015, la soglia è abbassata a 250 m²).

Il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica, in caso di vendita o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti e a renderlo disponibile all'avvio trattative. Per gli edifici in costruzione il venditore o locatario rende nota la futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

La norma che consente la **vendita a trattativa privata, anche in blocco**, di immobili pubblici (articolo 11-*quinquies*, del D.L. n. 248 del 2005) è stato recentemente modificata dall'articolo 3 del **D.L. n. 133 del 2013**. In primo luogo, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, è previsto che a tali alienazioni di immobili si applicano le disposizioni che consentono la **sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento** (articolo 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47). In secondo luogo è prevista la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata anche in blocco, **anche** i beni immobili ad uso **prevalentemente non abitativo** appartenenti al patrimonio pubblico. Infine il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-*quinquies* è esteso anche agli **immobili degli enti territoriali**. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014 sono stati pubblicati due **decreti del Ministero dell'economia e delle finanze** che hanno autorizzato la vendita a trattativa privata di determinati beni individuati da alcuni enti locali e dall'Agenzia del demanio. In particolare il **decreto 20 dicembre 2013** ha autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la Regione Lombardia a vendere gli immobili individuati dalle delibere assunte dagli stessi enti. Il **decreto 23 dicembre 2013** ha autorizzato l'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili di proprietà dello Stato individuati dalla stessa Agenzia. L'elenco dei beni è allegato al decreto. Si tratta prevalentemente di caserme, magazzini, campi sportivi militari e altre strutture. La Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra, ha perfezionato, nel dicembre 2013, l'acquisizione di questi 40 immobili: il valore dell'operazione è di circa **490 milioni di euro**.

La legge n. 147 del 2013 (**legge di stabilità 2014**, comma 391) ha previsto la definizione da parte del Governo di un **programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi** quelli detenuti dal **Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali**. Tale programma, **non ancora adottato**, avrebbe dovuto essere definito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge **sentite** la **Conferenza Unificata**, le **Commissioni parlamentari** competenti e la Invimit SGR, dovrà consentire introiti **per il periodo 2014-2016** non inferiori a **500 milioni di euro annui**.

Articolo 2, comma 5
***(Comitato permanente di consulenza globale
e di garanzia per le privatizzazioni)***

L'**articolo 2** dispone al comma 5 che il **Ministero dell'economia e finanze** continua ad avvalersi del **Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni**, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti della materia, istituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993. Istituisce inoltre **un Comitato di Ministri**, che può avvalersi del Comitato quale struttura di supporto, per la definizione ed il coordinamento delle dismissioni di partecipazioni pubbliche.

Il comma in esame è volto in sostanza a conferire stabilità al Comitato, altrimenti destinato alla **cessazione** delle proprie attività in base a quanto disposto dall'**articolo 12, comma 20**, del **D.L. n. 95 del 2012** (legge n. 135/2012), che ha previsto la **soppressione** degli **organismi collegiali** operanti presso le pubbliche amministrazioni, **in regime di proroga** ai sensi del D.L. n. 112/2008, come più avanti si illustra in dettaglio.

Va segnalato come il Comitato in questione sia stato **recentemente costituito con Decreto** del Ministro dell'economia e finanze **25 novembre 2013**², ai sensi di quanto previsto dai **commi 12-15 dell'articolo 2 del decreto legge n. 126/2013**, i quali hanno disposto che il MEF si avvallesse del Comitato in questione al fine di supportare il Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. Tale decreto legge è **decaduto** per decorrenza dei termini di conversione, ma i relativi effetti (tra cui, pertanto, anche l'emanazione del D.M. 25 novembre 2013 suddetto) sono stati **fatti salvi** dalla **legge n. 68 del 2014**, di conversione del decreto-legge n.16 del 2014.³

Nel confermare, dunque, al primo periodo, quanto già determinatosi in base al decreto-legge n.126/2013, il comma 5 in commento precisa, al secondo periodo, che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza.

Inoltre, nel terzo e quarto periodo, **il comma istituisce un Comitato di Ministri**, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal

² <http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CP/>

³ Legge 2 maggio 2014, n.68, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia, cui vengono affidate le funzioni della **definizione** e del **coordinamento temporale** dei **programmi di dismissione** di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato di Ministri si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, che dunque opera anche quale sua struttura di supporto.

Si ricorda che il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni è stato istituito all'indomani e in ragione del programma di riordino e di dismissione delle partecipazioni statali disposto dal decreto-legge n. 333/1992 (legge n. 359/1992).

In attuazione del citato programma, la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993**, ha disposto che il Presidente del Consiglio, provvedesse, di concerto con i dicasteri economici, alla costituzione del predetto Comitato permanente, con il compito di assicurare un'**assistenza tecnica unitaria** per le operazioni del programma di riordino e, in particolare, delle dismissioni delle partecipazioni societarie.

Al Comitato, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale ed internazionali, è stata attribuita la possibilità di **acquisire** dalle società interessate le **informazioni**, di natura contabile ed *extra*-contabile, per l'assolvimento dei suoi compiti ed il medesimo Comitato è stato facoltizzato ad avvalersi del **supporto tecnico** della Direzione generale del Ministero del tesoro (ora economia e finanze) nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri del bilancio e dell'industria (ora, rispettivamente economia e sviluppo economico) e, infine, di ulteriori supporti tecnici anche al di fuori della pubblica amministrazione.

Al Comitato è stato in particolare assegnato il compito di **proporre** un **calendario delle operazioni di privatizzazione**, secondo priorità definite, al fine di ridurre i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate nonché dell'andamento del mercato, secondo procedure finalizzate a favorire l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori ed ad evitare concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti, pur permettendo la costituzione di un nucleo tale da assicurare stabilità alla compagine azionaria.

Al Comitato è stato inoltre attribuito il compito di **assistere il Ministro** del tesoro (ora economia e finanze) o le società interessate nel conferimento, a primarie istituzioni nazionali e internazionali, dell'incarico di valutare ciascuna società e attività da cedere.

Sul **numero dei componenti** e sulla **durata** del Comitato di garanzia hanno inciso successivi interventi normativi. A decorrere dal 23 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. n. 223/2006⁴ e del **D.P.C.M. 4 maggio 2007**, la composizione è stata ridotta a **tre membri incluso il Presidente**, nella persona del Direttore generale del Tesoro.

⁴ in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29, hanno previsto, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque

Nel fissare la durata del Comitato in tre anni, l'articolo 2 del D.P.C.M. 4 maggio 2007 ha previsto la possibilità di **proroga** dello stesso Comitato per un periodo non superiore a **tre anni**.

L'articolo **68, comma 2, del D.L. n. 112/2008** ha poi disposto che, nei casi in cui venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali operanti presso le PP.AA., la proroga dell'organo possa essere concessa per un periodo non superiore a due anni.

Con **D.P.C.M. del 4 agosto 2010** è stata pertanto disposta la **perdurante utilità** del Comitato e la **proroga di due anni**⁵.

Successivamente, l'**articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135/2012)**, ha previsto la **soppressione** degli **organismi collegiali** operanti presso le pubbliche amministrazioni, **in regime di proroga** ai sensi del sopra citato articolo 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008, a decorrere dalla loro data di scadenza e il definitivo trasferimento delle loro funzioni ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle amministrazioni presso le quali operano.

Il **Comitato** in questione è stato infine **ricostituito ai sensi** di quanto previsto dai **commi 12-15 dell'articolo 2 del decreto legge n. 126/2013**, come illustrato in precedenza.

denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.

⁵ Con D.P.C.M. del 28 novembre 2010 ne è stata determinata la nuova composizione del Comitato.

Articolo 3, comma 1
(Piano di rientro trasporto ferroviario Regione Campania)

Il **comma 1 dell'articolo 3** interviene sulle modalità di attuazione del piano di rientro dal deficit nel settore del trasporto ferroviario regionale della Regione Campania.

A tal fine si inseriscono i nuovi commi *5-bis* e *5-ter* nell'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012.

In particolare si prevede (nuovo comma *5-bis* dell'articolo 16) che la Regione Campania metta a disposizione le risorse concordate nel piano di rientro del disavanzo e nel piano dei pagamenti approvati il 24 dicembre 2013⁶ **entro il primo semestre dell'anno di riferimento** e che in **caso di inerzia** della Regione possa **intervenire il commissario *ad acta***⁷ apprestando tutte le misure finanziarie necessarie.

Tra tali misure sono comprese quelle per l'appostamento in bilancio delle seguenti somme:

- le risorse del fondo di sviluppo e coesione destinate alla Regione Campania e stanziare, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, per il risanamento del trasporto regionale su ferro (ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83/2012);
- le anticipazioni (di ammontare pari a 1.452.600.000 euro) in origine concesse (ai sensi del decreto-legge n. 35/2013) per il pagamento dei debiti della Regione Campania (nell'ambito delle misure per il pagamento dei debiti delle PA) e destinate anche alla copertura del piano di rientro dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76/2013.

L'appostamento di queste somme in bilancio potrà avvenire attraverso l'approvazione di atti di variazione del bilancio da considerare nella definizione delle scelte programmatiche relative al rispetto del patto di stabilità interno.

Inoltre si prevede (nuovo comma *5-ter* dell'articolo 16) che il **commissario *ad acta* possa adottare tutti gli atti di natura programmatica e gestionale**

⁶ Il 24 dicembre 2013 è stato raggiunto in seno all'apposito Tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e i trasporti (ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 83/2012) l'accordo sul piano di rientro dal disavanzo e il piano dei pagamenti, che sono stati poi adottati dalla Regione Campania con la delibera della giunta regionale n. 130 del 2 maggio 2014.

⁷ Il commissario *ad acta* è stato individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, nel dott. Pietro Voci.

concernenti la società di trasporto ferroviario regionale partecipata in via totalitaria dalla Regione Campania in regime di controllo analogo (si tratta cioè di una società *in house*) e necessari:

- all'attuazione del piano di rientro previsto dal comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012;
- allo scorporo del ramo d'azienda relativo al trasporto e all'immediata conseguente indizione di una gara per l'affidamento del servizio ovvero per l'individuazione di soci in una costituenda società per la gestione del servizio.

La società in questione, esercente il trasporto ferroviario, come quello su gomma, regionale nella regione Campania, è la società EAV (Ente autonomo Volturno) S.r.l., costituita a seguito dell'atto di fusione del 27 dicembre 2012 con cui l'Ente Autonomo Volturno ha incorporato le società Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e Sepsa.

In base alle informazioni reperibili sul sito della società, questa, oltre che dell'esercizio dei servizi di trasporto, si occupa della realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale; della gestione del patrimonio infrastrutturale e del supporto alla Regione nelle attività di pianificazione, progettazione, programmazione e controllo dei progetti ed investimenti regionali nel campo della mobilità e del trasporto.

Gli atti adottati dal commissario *ad acta* potranno anche riguardare:

- la dotazione di personale;
- la rimodulazione dei servizi;
- la rimodulazione delle tariffe.

Si ricorda che i commi da 5 a 10 del citato articolo 16 del decreto-legge n. 83/2012 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione del **piano di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni**, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania (comma 5)

Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta* nominato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

In maniera parzialmente analoga alla disposizione in commento, **l'articolo 3 del decreto-legge n. 151/2013**, non convertito, aveva consentito al **commissario *ad acta***, per l'attuazione del piano di rientro dal deficit nel settore del trasporto ferroviario regionale della Regione Campania, di adottare i

provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.

Articolo 3, comma 2
(Contratto di programma con RFI)

Il comma 2 dell'articolo 3 **autorizza il proseguimento** della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (**Rete ferroviaria italiana S.p.A.**) sulla base del **Contratto di programma 2007-2011**, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il **termine massimo del 30 giugno 2014** per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

La disposizione riproduce quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge n. 16/2014.

In proposito, si ricorda che l'art. 14 del decreto legislativo n. 188/2003 dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.a.) e lo Stato siano disciplinati da un **atto di concessione** e da periodici **contratti di programma**. In base a tale disposizione, il contratto è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei principi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti. In base all'articolo 1 della legge n. 238/1993 i contratti di programma devono essere trasmessi, oltre che al CIPE, alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, che deve essere reso entro trenta giorni.

Con l'**atto di concessione quarantennale** di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.

Il **contratto di programma** è stato da ultimo articolato in due atti distinti: il **contratto di programma - parte investimenti**, che disciplina la realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria e le relative modalità di finanziamento, e il **contratto di programma - parte servizi**, che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di *safety*, *security* e navigazione ferroviaria, secondo adeguati livelli di efficienza, sicurezza e affidabilità, nonché le modalità di finanziamento delle suddette attività. La suddivisione del contratto di programma in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011.

Nella seduta della IX Commissione Trasporti della Camera del 25 giugno 2014, in risposta all'interrogazione n. 5-02514, il rappresentante del Governo ha precisato che il **contratto di programma parte investimenti 2012-2016 è stato sottoscritto il 22**

maggio 2014 ed è in corso di perfezionamento l'iter per la sua approvazione (l'atto non è stato ancora inviato per il parere parlamentare).

Il contratto di programma-parte servizi 2012-2014 ha invece acquisito il parere favorevole del CIPE nella seduta del 18 marzo 2013 e delle competenti commissioni parlamentari in data 19 e 20 novembre 2013; quindi, in base alla risposta del rappresentante del Governo, il 14 maggio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del contratto.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di Expo 2015)

Il **comma 8 dell'articolo 4** interviene sulla disciplina vigente, che consente **assunzioni a tempo determinato** per l'**EXPO 2015** fino al **31 dicembre 2016**.

A tale fine, il comma in esame modifica l'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, prevedendo:

- la possibilità, per gli **enti locali e regionali**, di procedere ad **assunzioni di personale a tempo determinato** per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'esposizione, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale (**lettera a**);
- l'estensione dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016** della **deroga** alla legislazione vigente sulle **assunzioni di personale a tempo determinato** da parte dei citati enti e delle società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. (**lettera b**).

L'articolo in esame contiene disposizioni analoghe a quelle contenute nell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 126 del 2013, non convertito.

Il **testo vigente del comma 2 dell'art. 46-ter** del D.L. n. 69/2013 dispone solo per le società *in house*⁸ degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato in deroga alla legislazione vigente e prevede che tale possibilità possa essere esercitata fino al 31 dicembre 2015.

Su tali tematiche, l'articolo 5, comma 9, del D.P.C.M. 6 maggio 2013 ha previsto in particolare che la Società EXPO 2015 S.p.A., sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi. In conformità a tale previsione, ed al fine di adottare celermente le procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di costruzione del sito espositivo, la Società ha deciso di avvalersi delle competenze, nonché degli uffici tecnici e amministrativi, di Infrastrutture Lombarde (ILSPA S.p.A.) e Metropolitana Milanese (MM S.p.A.), le **due società in house**, rispettivamente, della Regione Lombardia e del Comune di Milano; tuttavia, "in relazione alle tipologie di affidamento diretto, va richiamato...che, pur se alcune specifiche tipologie di affidamento diretto scaturiscono da una previsione normativa, permane l'esigenza che la **Società EXPO**

⁸ Si ricorda che nel diritto europeo, che ha elaborato il modello dell'*in-house providing*, la questione della partecipazione delle società *in house* è stata considerata prevalentemente nella giurisprudenza della Corte di giustizia laddove vengono richiesti due requisiti necessari perché esse possano essere titolari di affidamenti diretti in deroga rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica: il requisito del controllo analogo e il requisito dell'attività prevalente. L'orientamento della Corte è stato fatto proprio dalla giurisprudenza nazionale. La Corte costituzionale, nella sentenza 439 del 2008, ha fissato i parametri di rilievo costituzionale che deve rispettare la legislazione in tema di società *in house*, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

2015 valuti attentamente – alla luce dei principi comunitari della libera concorrenza e del rispetto dei criteri di economicità ed efficienza che devono contraddistinguere gli affidamenti in house – **l’opportunità di ulteriori affidamenti diretti a società in house degli enti locali soci**⁹.

Per approfondire il tema delle **società regionali lombarde** costituite con la legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche, si rimanda al portale della Regione Lombardia nella pagina dedicata al [sistema regionale della Lombardia](#).

⁹ [Deliberazione 60/2013](#) della Corte dei Conti.

Articolo 5, comma 1
(Salvezza effetti D.L. n. 126/2013 e D.L. n. 151/2013)

L'**articolo 5 comma 1**, dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del **decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126**, recante "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", e del **decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151**, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", **entrambi non convertiti** in legge per decorrenza dei termini di conversione.

La mancata conversione è stata dichiarata, rispettivamente, con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013 e del 1° marzo 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

La disposizione in esame è già vigente, in quanto recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Articolo 5, commi 2-3
(Misure per la Regione Sardegna)

I **commi 2 e 3** sono volti al **monitoraggio dei finanziamenti** concessi per il **pagamento dei tributi sospesi** in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la **Sardegna** nel novembre 2013.

In particolare, il **comma 2** prevede che con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia stessa, da parte dei soggetti finanziatori, dei **dati relativi ai finanziamenti** erogati per il pagamento dei tributi sospesi (dai D.M. 30 novembre 2013 e 20 dicembre 2013) e al loro utilizzo.

La norma sembra fare riferimento a quanto previsto dall'**articolo 7 del D.L. n. 151 del 2013 (non convertito)**, il quale aveva attribuito ai soggetti danneggiati dall'alluvione in Sardegna la possibilità di chiedere un **finanziamento**, assistito dalla **garanzia dello Stato** della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi sospesi. A tal fine le banche erano autorizzate a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Erano quindi disciplinate le procedure per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I finanziamenti erano sottoposti al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il **24 gennaio 2014** l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno comunicato di aver sottoscritto la **Convenzione Plafond "Moratoria Sardegna"** a sostegno della popolazione sarda danneggiata dall'alluvione che ha colpito la Regione nel novembre 2013. Sono stati stanziati da CDP – per essere distribuiti dalle banche aderenti alla Convenzione - 90 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati al pagamento di tributi sospesi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013. Alla Convenzione potevano aderire le banche con sede operativa nei territori interessati.

Il **comma 3** stabilisce che i finanziamenti citati al comma 2 sono concessi nel **rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**. A tal fine, il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna (nominato Commissario delegato dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 122 del 20 novembre 2013), e successivamente, in via ordinaria, il Presidente della regione, **cura** la tenuta e l'aggiornamento di un **registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto** che eserciti attività economica per la

compensazione dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, **al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni** dei danni subiti per effetto dei medesimi eventi alluvionali, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

Si ricorda che il **decreto 30 novembre 2013** del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013, sono **sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Dette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra ricordati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

Il successivo **decreto 20 dicembre 2013** del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013 dovessero essere effettuati **entro la data del 27 dicembre 2013**. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al citato decreto 30 novembre 2013; viceversa i soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che, per effetto delle ordinanze del 10 e del 12 dicembre 2013, non fanno più parte dell'elenco allegato al citato decreto del 30 novembre 2013, effettuano i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre e non oltre il 31 dicembre 2013.

Il citato **D.L. 30 dicembre 2013, n. 151** (articolo 7) aveva previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013 dovessero essere effettuati tra il 24 gennaio e il **17 febbraio 2014**. Tale decreto, tuttavia, **non è stato convertito**. Si segnala, peraltro che l'art. 1, comma 2, della **legge 2 maggio 2014, n. 68**, ha **fatto salvi gli effetti** prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge.

Si ricorda, inoltre, che la **legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014)** ai commi 118, 122-124 dell'articolo 1, **ha previsto interventi diretti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013. Sono previsti, in particolare, **interventi per la messa in sicurezza del territorio**, nonché **l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese** e specifiche **disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata**.

Per una ricognizione di tutte le norme emanate in seguito agli eventi alluvionali in questione si rinvia alla scheda disponibile al link:

www.camera.it/temiap/2014/06/26/OCD177-341.pdf